

L'Unione forense per la tutela dei diritti umani è stata costituita in Roma, con atto notaio Panvini Rosati del 2 marzo 1968, da un Comitato promotore composto di dieci avvocati di ogni parte d'Italia. Lo Statuto dell'Unione Forense è preceduto dal seguente

Preambolo

Considerato

che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ha assunto importanza fondamentale e determinante nella formazione e nell'evoluzione degli ordinamenti interni degli Stati di antica e di nuova data,

che i principi enunciati da detta Dichiarazione sono stati progressivamente tradotti in norme di diritto internazionale sia a livello universale, in particolare attraverso il "Patto internazionale sui diritti civili e politici" e il "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali", adottati il 16 dicembre 1966 con la risoluzione n. 2200 A (XXI) dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sia a livello regionale, in particolare attraverso la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950;

che l'Italia ha ratificato sia i Patti internazionali del 1966, sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950;

che l'Italia è parte di numerosi strumenti internazionali plurilaterali e bilaterali concernenti la tutela dei diritti della persona umana e delle sue libertà fondamentali;

che l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, stabilisce che "l'Unione europea riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati" e che "l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali";

che, pertanto, le norme poste da detti strumenti, ratificati e resi esecutivi dall'Italia, sono divenute parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano;

che la molteplicità e la complessità di tali norme di origine internazionale ne rendono praticamente difficile anche la semplice conoscenza e ancor più l'approfondimento tanto da parte dei giudici quanto da parte dei difensori e degli operatori giuridici a tutti i livelli, nonché degli studiosi non specializzati nel diritto internazionale;

che molto valido può essere il contributo che l'Ordine forense può arrecare non soltanto alla più vasta conoscenza, ma anche e soprattutto all'applicazione effettiva delle norme di origine internazionale, operanti per il nostro ordinamento;

che l'Italia, in quanto Stato membro delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e di numerose altre organizzazioni internazionali a base universale e regionale - le quali tutte hanno come fondamento statutario il rispetto dei diritti della persona umana - è impegnata all'osservanza e alla tutela effettiva di tali diritti;

che per decisione unanime dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'anno 1968 è stato proclamato

"Anno Internazionale dei Diritti dell'Uomo" e che la relativa celebrazione è stata raccomandata dalla stessa Assemblea Generale agli Stati e alle relative organizzazioni private e pubbliche;

che mai come nell'odierna realtà mondiale il rispetto effettivo delle regole giuridiche si pone come premessa e garanzia imprescindibile di sicurezza e di pace tra gli Stati;

nella consapevolezza

che è dovere morale della classe forense di contribuire a rendere effettivo l'adeguamento dell'ordinamento interno alle regole internazionali ed il concreto rispetto dei diritti fondamentali della persona umana tutelati sia a livello statale sia a livello internazionale

Art. 1

L'Unione forense per la tutela dei diritti umani (di seguito "l'Unione"), costituita in Roma il 2 marzo 1968, è un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*ONLUS*) ed è governata dalle norme di questo Statuto.

La sede dell'Unione è in Roma.

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal presente Statuto, ivi compreso quello di diffondere tra tutti gli operatori del diritto la conoscenza dei problemi concernenti la tutela dei diritti umani e di promuovere il rispetto effettivo di tali diritti, l'Unione potrà aprire proprie Sezioni, sia nell'ambito del territorio nazionale che all'estero. La costituzione e l'attività delle Sezioni, nonché i suoi rapporti con la sede centrale dell'Unione, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

Art. 2

L'Unione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente lo scopo di diffondere, in specie tra gli appartenenti all'Ordine forense e fra gli operatori giuridici, la conoscenza delle norme interne e di carattere internazionale riguardanti la tutela dei diritti umani e di promuovere l'osservanza concreta ed effettiva di tali diritti in sede giurisdizionale, stragiudiziale, amministrativa e legislativa.

L'azione che l'Unione è chiamata a svolgere è intesa soprattutto a far sì che ogni individuo fruisca effettivamente della tutela cui ha diritto anche in base alle norme internazionali efficaci per l'ordinamento giuridico interno. L'Unione è indipendente da qualsiasi ideologia di gruppo o partito politico, da ogni confessione religiosa e da ogni organizzazione di governo.

L'Unione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie.

Art. 3

L'Unione si propone di istituire, qualora lo ritenga opportuno, rapporti di collaborazione con enti, istituti, organismi e associazioni che perseguono scopi analoghi sul piano nazionale o internazionale e di prestare agli organi competenti, nazionali ed internazionali, il proprio contributo di esperienza, di indagine e di consulenza.

L'Unione potrà stabilire idonei collegamenti con organizzazioni non governative tra operatori del diritto, impegnate comunque nella salvaguardia e nella promozione dei diritti umani, ovvero istituire appositi organismi sussidiari per l'attuazione dei suoi scopi statutari, aventi una propria autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.

La costituzione e l'attività degli stessi sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

Art. 4

Conformemente ai fini sopra enunciati l'Unione attuerà ogni azione appropriata affinché gli operatori del diritto:

- a) sollecitino gli organi giurisdizionali ad applicare le norme di origine internazionale e comunitaria sulla tutela dei diritti umani che risultino pertinenti al caso o alla controversia;
- b) affermino, nella interpretazione delle leggi vigenti, l'efficacia dei principi universalmente riconosciuti e consacrati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, dalla Carta sociale europea del 1961, dai Patti internazionali del 1966, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, così come adattata nel 2007, e dagli altri trattati ed atti normativi in tema di diritti umani, ratificati e resi esecutivi nell'ordinamento interno;
- c) sollevino ove possibile la questione di legittimità costituzionale ogni qualvolta una norma interna risulti in contrasto insanabile con le disposizioni della Costituzione in materia di diritti e libertà fondamentali, ovvero con gli obblighi internazionali e comunitari derivanti dalle norme di cui alla lettera b);
- d) concorrano a risolvere, in modo conforme ai principi di tutela dei diritti fondamentali della persona umana di cui alla lettera b), i problemi di adattamento della normativa di origine interna di qualsiasi tipo alla normativa di origine internazionale;
- e) non trascurino di attivare, ove ne ricorrano i presupposti, le procedure internazionali, contenziose e non contenziose, istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali di carattere universale o regionale;
- f) non trascurino inoltre di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle garanzie giurisdizionali offerte ai soggetti di diritto (persone fisiche e giuridiche) dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal diritto dell'Unione Europea;
- g) sollecitino l'approvazione e la ratifica delle convenzioni e degli strumenti internazionali ispirati ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- h) si impegnino a diffondere la cultura della risoluzione consensuale e pacifica dei conflitti che riguardino qualsiasi tipo di bisogno o diritto umano insoddisfatto o violato.

Art. 5

Al fine di attuare gli scopi indicati all'art. 2, l'Unione potrà:

- a) organizzare conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi, conferenze stampa;
- b) organizzare, anche in collaborazione con altri enti, associazioni ed organismi di categoria, corsi di formazione e di specializzazione, nonché rilasciare attestati riconosciuti dalla normativa vigente;
- c) curare pubblicazioni, siti internet e strumenti per la divulgazione della conoscenza dei diritti umani e della giurisprudenza internazionale in materia di diritti umani;
- d) partecipare a gare nazionali e internazionali, a progetti finanziati dall'Unione europea, da istituzioni nazionali o da enti locali, e ad altri bandi aventi ad oggetto attività conformi agli scopi dell'Unione;
- e) prestare la propria assistenza legale, nei limiti delle risorse disponibili, alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani dinanzi alle giurisdizioni nazionali o internazionali;
- f) prestare supporto ai difensori dei diritti umani sia in Italia che in altri Stati;
- g) svolgere attività di indagine, di raccolta di informazioni e di reporting su problematiche specifiche attinenti alla tutela dei diritti umani in Italia e in altri Stati;
- h) partecipare, mediante proprie delegazioni, alle procedure di monitoraggio sul rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani;
- i) partecipare in qualità di osservatori internazionali a consultazioni elettorali;
- j) intervenire in qualità di *amicus curiae* nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni internazionali ed europee;
- k) istituire al proprio interno organismi dedicati alla gestione negoziale dei conflitti, alla mediazione, alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con particolare riferimento al settore dei diritti e dei bisogni umani;

l) compiere ogni altra attività comunque finalizzata allo scopo di diffondere la conoscenza delle norme riguardanti la tutela dei diritti umani nonché di promuoverne l'osservanza concreta ed effettiva.

Art. 6

Possono far parte dell'Unione forense in qualità di soci ordinari gli avvocati esercenti la libera professione e comunque tutti coloro che per competenza ed attività siano in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei fini dell'Unione forense.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo, previa domanda dell'interessato e con la presentazione di due soci.

Possono aderire all'Unione forense, in qualità di soci onorari, persone di chiara fama ed enti pubblici e privati, su invito del Comitato Direttivo.

Art. 7

Gli organi dell'Unione Forense sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) l'Ufficio di Presidenza
- d) il Presidente;
- e) i due Vice-Presidenti;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Tesoriere;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8

L'Assemblea è formata dai soci ordinari ed è presieduta dal Presidente dell'Unione. Elege le cariche sociali; approva i bilanci; indirizza l'attività dell'Unione; decide sui reclami contro i provvedimenti di radiazione da socio.

L'Assemblea elegge altresì un Comitato Consultivo composto di persone di chiara fama nel campo del diritto, anche non soci, le quali potranno essere consultate per il raggiungimento dei fini dell'Unione. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la maggioranza dei soci ordinari e in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei soci ordinari presenti. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. Ogni socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Un socio ordinario può rappresentare per delega non più di due soci ordinari.

Art. 9

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è formato da 14 membri, oltre al Presidente, ai due Vice-Presidenti, al Segretario Generale ed al Tesoriere. Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni. Il Comitato attua le direttive impartite dall'Assemblea per il raggiungimento dei fini statutari; decide l'ammissione e la radiazione dei soci. Avverso la radiazione l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Il Comitato può predisporre dei regolamenti per l'attuazione degli scopi statutari dell'Unione.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti, purché in numero non inferiore ad otto, salvo per i casi di radiazione, per i quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti.

I componenti del Comitato Direttivo che non partecipino a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono considerati dimissionari. Il Comitato provvede alla sostituzione dei componenti dimissionari per cooptazione fino alla successiva Assemblea.

Art. 10

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni ad essa delegate dal Comitato Direttivo e, in caso di urgenza, lo sostituisce. Le deliberazioni di urgenza così adottate sono sottoposte alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 11

Il Presidente rappresenta l'Unione rispetto ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo. Il voto del Presidente prevale in caso di parità. In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente anziano.

Art. 12

Il Segretario Generale esegue le deliberazioni del Comitato Direttivo; esplica gli atti di ordinaria amministrazione, sovrintende al funzionamento amministrativo dell'Unione e al personale eventualmente assunto dal Comitato Direttivo; provvede alla redazione e alla custodia dei verbali dell'Assemblea e del Comitato.

Art. 13

Il Tesoriere rimane in carica per due anni; provvede alla gestione del bilancio dell'Unione in esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo. Il Tesoriere predispose per ciascun esercizio finanziario il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 14

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci ordinari eletti dall'Assemblea per un periodo di tre anni. Essi partecipano senza voto alle riunioni del Comitato Direttivo. Controllano l'amministrazione patrimoniale dell'Unione, espletando gli adempimenti relativi.

Art. 15

Per l'attuazione dei propri scopi statutari e per la gestione delle proprie strutture, l'Unione si avvale delle risorse finanziarie costituite dai contributi dei soci sostenitori e dei soci ordinari; dai contributi degli enti aderenti; dai finanziamenti ottenuti da enti, associazioni, istituzioni nazionali e internazionali per la realizzazione di specifici progetti o attività; dai proventi delle attività di formazione e di tutela legale; da lasciti e donazioni. Gli eventuali utili dell'esercizio finanziario saranno integralmente reinvestiti nelle attività dell'Unione e non potranno comunque essere ripartite tra i soci. Le quote sociali sono fissate dall'Assemblea.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'Unione per i fini perseguiti.

Art. 16

Lo scioglimento dell'Unione può essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei soci iscritti nel libro soci sia in prima che in seconda convocazione, qualora risulti non più raggiungibile lo scopo sociale. L'Assemblea provvederà a nominare un liquidatore.

Art. 17

In caso di scioglimento dell'Unione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con il voto dei due terzi dei presenti, quando ne sia fatta proposta dal Comitato Direttivo, oppure con il voto dei due quinti dei soci ordinari.